

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1886 del 17/04/2018
Oggetto	Rinnovo concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Savio e del Rio Larciano nel comune di Bagno Romagna FC. Pratica n. FC07T0126
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1963 del 17/04/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette APRILE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- il Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano per il Rischio idrogeologico adottato con delibera n. 2112/2016;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del

26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n. 7098 del 18/06/2008 con la quale è stata rilasciata per sei anni al alla Società SAMPIERANA S.p.a., C.F./P.IVA 02712200407, la concessione relativa all'occupazione di diverse aree del demanio idrico nel Fiume Savio per la realizzazione di un attraversamento e di uno scarico di acque meteoriche nonché di un tratto viario mediante tombinamento del Rio Larciano in località Ponte di Larciano nel comune di Bagno di Romagna (FC);

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 16/08/2017 e assunta a prot. n. 8736 del 18/08/2017, la Società SAMPIERANA S.p.a., C.F./P.IVA 02712200407, con sede legale in via Leonardo da Vinci n.40 in loc. S. Piero in Bagno - Bagno di Romagna (FC), ha presentato domanda di rinnovo di concessione, con modifiche, relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 7098 del 18/06/2008 dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.308 del 15/11/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2018/1358 del 30/01/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Cesena, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che possa essere assentito il rinnovo con variante della concessione per la realizzazione di un attraversamento con ponte stradale, consolidamento spondale e scarico di acque meteoriche sul fiume Savio, tombinamento di un tratto del con occupazione di parcheggio per il rio Larciano:

- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 1.134,67;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 16/04/2018, registrato al protocollo PGDG/2018/0005649 del 16/04/2018;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2018 pari a € 1.134,67;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Società SAMPIERANA S.p.a., C.F./P.IVA 02712200407, con sede legale in via Leonardo da Vinci n.40 in loc. S. Piero in Bagno - Bagno di Romagna (FC), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, per la realizzazione di un attraversamento con ponte stradale, consolidamento spondale e scarico di acque meteoriche sul fiume Savio, tombinamento di un tratto del con occupazione di parcheggio per il rio Larciano, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 1.134,67 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707-intestati alla SAC di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini
8. di dare atto che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 1.348,63 e risulta già versato in data 11/06/2008 sul c/c postale 367409 in relazione alla precedente concessione. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le

- procedure per il recupero del credito;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
 12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
 13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 14. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.
 15. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 17. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore della società SAMPIERANA S.p.a., Cod. Fiscale /Part. I.V.A. 02712200407 con sede legale in via Leonardo da Vinci n.40 in loc. S. Piero in Bagno - Bagno di Romagna (FC)

(Pratica SISTEB n. FC07T0126)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico mediante:

- ponte sul fiume Savio a doppia corsia carrabile, con tre luci, realizzato in travi d'acciaio, impalcato e pile in c.a., per una lunghezza complessiva di 39 m ed una larghezza complessiva di 12.10 m antistante i mappali 493, 111, 112 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna;

- rilevato stradale (rampa del ponte in destra idraulica) di mq 280 antistante i mappali 111, 112 e 733 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna; la rampa del ponte in sinistra idraulica è concessionata e regolamentata con altra pratica (FC14T0011);

- tombinamento del Rio Larciano per l'attraversamento stradale con manufatti scatolari in c.a. (dimensioni interne m 3.00 x 2.50) per una lunghezza complessiva in area demaniale di m 48 di cui m 43 antistanti il mappale 733 e m 5 antistanti il mappale 370 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna;

- parcheggio pubblico per mq 145 e piazzale a servizio dell'attività commerciale per mq 265 in sinistra idraulica del rio Larciano antistanti il mappale 111 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna;

- scarico di acque meteoriche nel fiume Savio, mediante tubo del diametro di 300 mm munito di valvola a clapet, previa laminazione delle portate in una vasca interrata in c.a., nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica (art.9 delle norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) sui mappali 94-313 del foglio 137 del Comune di Bagno di Romagna;

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici a firma del tecnico Ing. Patrizio Bernabini conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 1.134,67

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 1.348,63. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e

agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO rilasciato con determinazione n.

248 del 29/01/2018 dall'ARSTPC - Servizio Area Romagna

" 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data della determina di concessione per

l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni demaniali.

2. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

3. Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni.

4. Il concessionario, dovrà attivare le procedure di demanializzazione/sdemanializzazione relativamente al nuovo e vecchio corso del rio Larciano oltre che del tratto di sponda destra del Fiume Savio interessato.

5. Le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma del Ing. Patrizio Bernabini che di seguito si elencano puntualmente:

- RAR_01_STB Relazione tecnica integrativa, Estratto catastale con elementi di occupazione*
- STB_00 Stato attuale: Planimetria e sezioni per calcolo piena ordinaria*
- Verifica idraulica*
- Relazione idraulica integrativa (Rev. 01 in data 11/12/2017)*
- STB_02 Stato modificato: Keyplan, Sezioni*
- STB_03 Stato modificato tombinamento Rio Larciano: Keyplan, Sezioni, Particolare convergenza rio Larciano/fiume Savio*
- Tav. 00 INT Relazione tecnica scarichi*
- Tav. 01 INT Planimetria scarichi acque chiare, Sezione A-A'*
- TAV. 11 Particolari ponte sul fiume Savio*

6. Gli allegati di cui sopra sono da intendersi tutti parte integrante del presente Nulla Osta, anche se non materialmente allegati.

7. Il Concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena copia cartacea del progetto esecutivo, i cui elaborati dovranno essere conformi e corrispondenti a quelli di cui al presente Nulla Osta come sopra elencati. Gli elaborati esecutivi inoltre dovranno prevedere un maggior dettaglio relativamente a:

- negli elaborati rappresentanti la scogliera in massi lungo la sponda destra del fiume Savio dovranno essere evidenziati gli ammorsamenti della fondazione nel sub strato esistente fino a una profondità di almeno m. 1,00;

- i disegni rappresentativi delle sezioni idrauliche dovranno riportare anche l'indicazione delle distanze progressive, delle distanze parziali, delle quote di progetto e delle quote attuali dei vari elementi;

- nel disegno della sezione del nuovo ponte individuare la sezione di "alveo attivo" attuale e indicare la traccia del livello di piena ordinaria;

- l'eventuale utilizzo di ponteggi temporanei per la realizzazione del ponte, interferenti con il regime fluviale, dovranno essere adeguatamente progettati e andrà comunicato al Servizio Area Romagna sede di Cesena il loro eventuale montaggio e smontaggio. I ponteggi non potranno essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, ovvero occorrerà alternare la predisposizione delle strutture prima su una sponda e poi sull'altra al fine di creare il minore ostacolo possibile al deflusso delle acque e ai detriti flottanti durante gli eventuali eventi di piena;

- rilievo dello stato di fatto ante operam con evidenziate le differenti situazioni di tombinamento/cielo aperto esistenti sul Rio di Larciano;

- nel tratto a cielo aperto del rio Larciano, ove sono previste le difese spondali in massi, in destra e sinistra idraulica, vista anche la forte pendenza del corso d'acqua, al fine di aumentare la stabilità delle opere stesse, anche il fondo alveo dovrà essere rivestito con massi ciclopici e conseguentemente le difese di sponda saranno adeguatamente ridimensionate.

8. Il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

9. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

10. L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena seguirà le fasi esecutive dei lavori impartendo eventualmente le modifiche non sostanziali e le migliorie di cui si dovesse ravvisare la necessità;

11. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;

12. Il concessionario dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail). Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, morena.battistini@regione.emilia-romagna.it;

13. Il concessionario dovrà anche prevedere un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato al Servizio Area Romagna prima dell'inizio dei lavori;

14. La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

15. Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali;

16. Lo scarico di acque meteoriche dovrà essere opportunamente segnalato mediante una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, estremi della concessione e validità della stessa, conformemente alle prescrizioni impartite) posizionata sulla sommità della scarpata in accordo con il personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua; per il medesimo fine la sponda fluviale dovrà essere tenuta costantemente ben pulita e sfalciata per un tratto di almeno 5 metri a monte e a valle dello scarico;

17. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.

18. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.

19. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori manutentori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - sede di Cesena per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.

20. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, di pulizia del tratto tombinato del Rio Larciano e del tratto di fiume Savio interessato dall'attraversamento, esteso per almeno 100 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente.

21. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

22. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

23. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

24. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e

dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

25. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

26. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

27. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

28. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempimento colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta;

29. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

30. La violazione delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel presente provvedimento sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti ed eventualmente con la revoca del presente nulla-osta.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.